

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2201

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PELLEGRINO, D'ONOFRIO, LIZZERO, GORRERI, DI BENEDETTO,
BORSARI, CALASSO, FASOLI, PAGLIARANI**

Presentata il 23 marzo 1965

**Integrazioni e modificazioni della legislazione a favore
dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Coll'approvazione della legge 10 marzo 1955, n. 96 e delle aggiunte e modifiche apportate colle successive dell'8 novembre 1956, n. 1317, e del 3 aprile 1961, n. 284, il Parlamento della Repubblica, ha certamente voluto esprimere in maniera modesta, ma concreta, il riconoscimento della Nazione a quanti nella lotta contro il fascismo caddero o subirono col carcere o il confino, una perdita della loro capacità lavorativa; nonché a quanti, per la stessa lotta non poterono essere assunti nelle pubbliche amministrazioni o da queste ne furono allontanati.

Nell'applicazione pratica però, imperfezioni e ristrettezze ancora esistenti nella legge del 1955, hanno reso e continuano a rendere ardua, la realizzazione dello scopo che il Parlamento si era prefisso, tanto, che dopo tanti anni, non pochi cittadini, veramente benemeriti della causa antifascista, non riescono a beneficiare delle provvidenze approvate a loro favore.

Valga per tutti, il caso di un cittadino, arrestato e processato negli anni 1921 e 1927, per

azioni antifasciste attribuitegli, che, riconosciuto perseguitato politico antifascista dalla Commissione prevista dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1317, non può godere (nella qualità di vincitore di concorso interno espletato nel 1958 presso ente locale e di ex dipendente non di ruolo dello Stato, cessato dal servizio per arresto del 1921) dei benefici previsti ai commi quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, perché la norma contemplata al primo comma del predetto articolo 4, là dove dice « vincitori di concorsi ad impieghi statali espletati alla data di entrata in vigore della presente legge » ne costituisce elemento di esclusione.

Da qui l'opportunità e l'urgenza di una sostanziale integrazione della legislazione in atto vigente a favore dei pubblici dipendenti perseguitati politici antifascisti, che valga a sanare, nella maniera la più equa possibile, una situazione di disagio, che ancora grava su di una schiera, esigua, di cittadini resisi benemeriti della Nazione.

Vogliamo sperare che la presente proposta di legge venga da voi accolta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai dipendenti di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo e delle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, se riconosciuti perseguitati politici antifascisti o razziali, dalla Commissione prevista dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1317, è attribuito un aumento di servizio fino al massimo di cinque anni, da valere ai fini del compimento dell'anzianità minima per la maturazione del diritto a pensione ed ai fini della misura della pensione stessa ovvero dell'indennità di licenziamento.

Per gli stessi dipendenti, se precedentemente abbiano disimpegnato nelle Amministrazioni pubbliche un servizio di ruolo o non di ruolo comunque denominato, è computato come servizio utile ai soli fini dei trattamenti di quiescenza di cui al comma precedente, il periodo intercorso tra la data, qualunque essa sia di cessazione dal servizio, per arresto o denuncia alla magistratura a causa di azione antifascista loro attribuita, o per motivi razziali e la riassunzione a qualsiasi titolo ed in qualsiasi posizione ed anche quando la riassunzione sia avvenuta presso un'amministrazione diversa da quella a cui il dipendente apparteneva.

ART. 2.

In applicazione dell'articolo precedente, i trattamenti di quiescenza ivi previsti sono riliquidati d'ufficio nei confronti dei dipendenti medesimi cessati dal servizio anteriormente all'entrata in vigore della presente legge o nei confronti degli aventi diritto, con effetto dalla data predetta.

ART. 3.

Gli interessati possono optare, a domanda, per i maggiori benefici eventualmente previsti da altre disposizioni di legge.

La domanda di cui al comma precedente deve essere presentata entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, oppure entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento amministrativo disposto in applicazione della presente legge.

ART. 4.

Nei confronti dei dipendenti di cui all'articolo 1 è applicabile l'articolo 4, quarto comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96.

ART. 5.

Le domande per conseguire i benefici previsti dagli articoli 1 e 4, presentate, sotto pena di decadenza, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, verranno sottoposte all'esame della Commissione di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1956, numero 1317.

ART. 6.

Alla copertura dell'onere per l'attuazione della presente legge, si farà fronte con gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 1965 per i provvedimenti legislativi in corso.